

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**

Sezione I Civile

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Renata Silva – Presidente

dott. Tiziana Maccarrone – Consigliere relatore

dott. Gian Andrea Morbelli – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile d'appello n. omissis/2016 RG trattenuto in decisione all'udienza collegiale del 3.12.2019, promosso da:

CORRENTISTA

-appellante-

nei confronti di

BANCA s.p.a.,

-appellata-

SERVICES quale procuratrice della cessionaria **CREDITI S.R.L**

-intervenuta-

oggetto: rapporti bancari

Conclusioni delle parti costituite

L'avv. (omissis) per l'appellante ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, riformare la sentenza n. (omissis)/16 del Tribunale di Torino depositata in Cancelleria il 26/1/2016 e mai notificata per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, In via principale: 1. accertare la nullità del contratto di conto corrente n.(omissis) in quanto non redatto in forma scritta; 2. in conseguenza della declaratoria di nullità di cui al precedente punto 1), applicare il solo tasso legale alle somme corrisposte dalla banca alla ditta **CORRENTISTA** ed escludere tutte le spese e le commissioni applicate al rapporto; 3. accertare e dichiarare che **BANCA** e, prima di essa, le banche che ha incorporato, hanno, comunque, applicato, in assenza di una valida pattuizione, sul conto corrente intestato alla ditta **CORRENTISTA** (ed eventuali conti anticipi), interessi, spese, valute, oneri su affidamenti e, comunque, commissioni di massimo scoperto, diritti di segreteria, spese di tenuta conto ed altre commissioni e spese non concordate fra le parti e non dovute, variandole illegittimamente nel corso del rapporto; 4. accertare e dichiarare che **BANCA S.p.A.** e prima di essa le banche che ha incorporato, hanno illecitamente capitalizzato trimestralmente le competenze passive sul conto corrente intestato alla ditta **CORRENTISTA** (ed eventuali conti anticipi); 5. accertare e dichiarare che **BANCA** e prima di essa le banche che ha incorporato, hanno illegittimamente applicato sul conto corrente intestato alla ditta **CORRENTISTA** (e su eventuali conti anticipi) condizioni che hanno determinato un tasso effettivo globale superiore ai tassi soglia previsti dai decreti ministeriali pro tempore vigenti; 6. in conseguenza delle pronunce di cui al precedente punto 5), accertare e rideterminare il saldo del conto corrente (e di eventuali conti anticipi) intrattenuto dalla ditta **CORRENTISTA** presso la banca convenuta, ricalcolando, senza alcuna capitalizzazione, gli interessi passivi al tasso che dovesse risultare correttamente pattuito o, in difetto di valida pattuizione, al tasso applicabile

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

ex lege, espungendo dal computo anche spese, valute, oneri su affidamenti, commissioni di massimo scoperto, diritti di segreteria, spese di tenuta conto, commissioni su bonifici, commissioni di incasso, commissioni di ritiro effetti, commissioni su salvo buon fine e le altre competenze e spese non concordate fra le parti ed illecitamente applicate dalla banca convenuta. Inoltre, nell'ipotesi di accertato superamento dei tassi soglia, espungendo altresì gli interessi passivi ed escludendo, infine, ogni interesse successivo all'estinzione del conto corrente; 7. in conseguenza della pronuncia di cui ai precedenti punti, accertare che la Banca non vanta credito alcuno nei confronti del signor **CORRENTISTA** e comunque compensare le somme che, all'esito del presente giudizio, risulteranno indebitamente percepite dalla Banca con quelle ingiunte con il decreto opposto; in ogni caso con il favore delle spese e competenze di causa oltre IVA e CPA e rimborso forfetario ex lege di entrambi i gradi di giudizio e distrazione delle stesse a favore del legale che si dichiara antistatario”.

L'avv. (omissis) per **BANCA**. ha così concluso: “Voglia l'Ill.ma Corte, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, disposto se del caso supplemento di CTU sulla base delle osservazioni del CTP di **BANCA**, respingere l'avversa impugnazione e per l'effetto confermare la sentenza n. 504/2016 del 26/1/2016 resa inter partes dal Tribunale di Torino. Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfetario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.

L'avv. (omissis) per **SERVICES.**, procuratrice della cessionaria, intervenuta, ha così concluso: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, anche istruttoria: dato atto che a **CREDITI** s.r.l è stato ceduto esclusivamente il credito pecuniario attivo derivante dallo scoperto di conto corrente n. (omissis) intestato alla **DEBITRICE** e garantito da fideiussione dei sig.ri (omissis) e che tale credito è stato ormai definitivamente acclarato per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. (omissis) /2016 del Tribunale di Torino, emessa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e passata in giudicato per mancata impugnazione, che ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. (omissis) /2015; dato atto che a **CREDITI S.R.L** non è stato ceduto alcun credito pecuniario né alcun rapporto in relazione al diverso conto corrente n. (omissis) intercorso tra il sig. **CORRENTISTA** e **BANCA**, azionato in questa sede e in relazione al quale **CREDITI S.R.L** è totalmente carente di legittimazione; dato atto che, in ogni caso, trattandosi di cessione pro soluto di credito pecuniario ovvero della parte attiva del credito, non sono comprese nella cessione eventuali obbligazioni restitutorie che dovessero sorgere all'esito della causa che resteranno in capo alla cedente **BANCA**; Nel merito: respingere, per quanto di ragione, l'avversario appello e, in ogni caso, per la denegata ipotesi di accertamento di un qualche credito restitutorio a favore del sig. **CORRENTISTA** in relazione al rapporto di conto corrente n. (omissis), dichiarare tenuta in via esclusiva **BANCA** a far fronte a eventuali della causa. In ogni caso: con il favore delle spese di lite, oltre il rimborso forfetario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato **CORRENTISTA** ha convenuto avanti alla Corte d'Appello di Torino **BANCA** chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Torino in data 26.1.2016, che ha respinto la domanda di ripetizione formulata in relazione al conto corrente n. (omissis), intercorso tra la banca e l'appellante quale imprenditore individuale tra

il 1984 e il 2012: l'appellante ha insistito perché, accertata la nullità del contratto di conto corrente, non redatto in forma scritta, e delle condizioni applicate al rapporto quanto alla misura degli interessi debitori, alla capitalizzazione trimestrale degli stessi, all'applicazione di commissioni di massimo scoperto e di altri oneri, anche con riferimento alla violazione della normativa antiusura, la banca sia condannata a restituire quanto percepito oltre il dovuto, previa rideterminazione del saldo del conto alla chiusura con espunzione delle condizioni illegittime.

Si tiene conto, nell'esposizione dei fatti, che la materia controversa in sede d'appello riguarda la sola posizione di **CORRENTISTA** in relazione al conto corrente personale intrattenuto con **BANCA** per un periodo che viene indicato dal 1984 al 2012: non sono invece in discussione i crediti della banca verso **DEBITRICE s.r.l.** e verso i fideiussori –tra i quali **CORRENTISTA**, poiché la decisione del primo Giudice, di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo al riguardo, non è stata oggetto di critica per nessun profilo e da parte di alcuno.

La causa aveva inizio con il ricorso monitorio di **BANCA** –e per essa **SERVICES s.p.a.**– verso **DEBITRICE s.r.l.** e i fideiussori, tra cui **CORRENTISTA PERSONALE**, per ottenere il pagamento di un importo a debito del c/c intestato alla società, pari a € 122.723,83 oltre accessori e spese. Proposta opposizione sia dalla società sia dai fideiussori, **CORRENTISTA PERSONALE** personalmente aveva formulato altresì una domanda riconvenzionale per la ripetizione di indebito in relazione ad un conto corrente personale intrattenuto con la stessa banca, affermato come acceso nel 1984 e pacificamente chiuso nel 2012; la domanda di ripetizione veniva fondata prima di tutto sulla carenza di forma scritta del contratto iniziale e, comunque, sulla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sulla illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e valute e sulla violazione della normativa antiusura; in relazione a questo conto corrente personale **CORRENTISTA** aveva chiesto documentazione negoziale ed estratti conto, ex art.119 TUB, e aveva ottenuto pacificamente gli estratti conto nel decennio anteriore alla richiesta (luglio 2014, quindi dal 2004); nella missiva di risposta la banca dava atto di consegnare anche il contratto di conto corrente; **CORRENTISTA** aveva risposto rilevando che il rapporto non risultava regolato per iscritto prima del 2006; in atti l'ex correntista aveva prodotto gli estratti conto 2004/2012 e una perizia di parte ma nessun contratto. La banca costituendosi ritualmente aveva eccepito, in relazione al conto personale di **CORRENTISTA**, la prescrizione per il periodo precedente al luglio 2004 e il mancato assolvimento dell'onere della prova, con richiesta di rigetto della domanda.

All'esito dell'istruttoria esperita il Tribunale di Torino aveva respinto sia l'opposizione proposta dalla società e dai fideiussori, sia la domanda riconvenzionale di **CORRENTISTA**; per quest'ultima il primo Giudice aveva ritenuto maturata la prescrizione per il periodo antecedente al luglio 2004 con assorbimento delle questioni relative alla documentazione del c/c, e aveva considerato legittime le condizioni applicate in seguito. In particolare, il primo Giudice aveva così motivato: -a monte, **CORRENTISTA** assume che non risulta che in data antecedente al dicembre 2006 siano stati redatti contratti di conto corrente tra le parti e soprattutto che non siano state pattuite per iscritto le relative condizioni economiche; a fronte della chiusura del conto nel settembre 2012, è agli atti la missiva del 24.7.2014 con cui il

legale dell'opponente chiedeva la documentazione, anche negoziale, relativa al rapporto, lamentando l'applicazione di condizioni illegittime ed evidenziando l'assenza di documentazione attestante una valida pattuizione contrattuale; alla lettera risponde la banca nell'agosto 2014, contestando gli assunti sull'illegittimità delle condizioni applicate e allegando copia dei contratti, in particolare del contratto di conto corrente n. (omissis) con gli estratti conto relativi a partire dal 30.6.2004 fino al termine del rapporto; **CORRENTISTA** aveva replicato evidenziando che prima del dicembre 2006 non vi erano pattuizioni contrattuali relative alla sua posizione; -in astratto, le pretese dell'attore in riconvenzionale sono fondate perché, se il conto corrente fu veramente acceso nel 1984, gli interessi passivi sarebbero stati determinati verosimilmente secondo "uso piazza", in modo illegittimo, e non sarebbe stata legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi; circa la carenza di forma scritta, questa è stata prevista ad substantiam solo a partire dalla legge sulla trasparenza bancaria, n.154/1992, anche se pure con riferimento al periodo precedente le banche assoggettavano a forma scritta i contratti conclusi; in concreto, "se tra le parti sia stato stipulato davvero (e inverosimilmente) un contratto di conto corrente verbale o semplicemente questo non si trovi (ma la lettera della banca sopra riferisce di averlo trasmesso) o se vi sia solo un regolamento contrattuale a partire dal 2006", così dovendosi interpretare, forse, l'allegazione di parte opponente, secondo cui non consta pattuizione anteriore, "è questione oscura; nondimeno, irrilevante" (così la sentenza, a pag.5); la banca ha infatti eccepito la prescrizione per le poste restitutorie anteriori al luglio 2004, dato che il primo atto interruttivo è stato la lettera del 24.7.2014, e la questione è fondata e tale da travolgere completamente la domanda restitutoria, dato che non vi sono elementi per considerare ripristinatorie le rimesse precedenti a tale data; per il periodo successivo al 2004 le condizioni sono state tutte pattuite e, pur se si considerassero nel TEG le commissioni di massimo scoperto ai fini del confronto con i tassi soglia, i pretesi superamenti sarebbero frutto della considerazione pure della capitalizzazione trimestrale che invece, se legittima, non vi può essere compresa.

Avverso la sentenza del Tribunale di Torino ha proposto appello solo **CORRENTISTA** in relazione al conto corrente personale per il quale ha agito riconvenzionalmente con la domanda di restituzione, dolendosi per i seguenti motivi: -1. Il Tribunale erra sia nel non ritenere rilevante la pattuizione scritta del contratto e delle relative condizioni economiche, sia nell'attribuire un valore di qualsiasi tipo alla pattuizione verbale di clausole e condizioni economiche; l'appellante aveva chiesto e continua a chiedere la declaratoria di nullità del contratto di conto corrente per carenza di forma scritta e la mancata pattuizione per iscritto delle condizioni economiche arbitrariamente applicate al rapporto, in relazione alla prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di modifica delle valute delle operazioni, in relazione alla misura dell'interesse passivo e in relazione a tutte le commissioni e spese applicate al rapporto; la necessità di una pattuizione univoca di interessi e spese successivamente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha anche specificato come, nei rapporti bancari di conto corrente, l'esclusione della validità per mancanza dei requisiti di legge della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista determina l'impossibilità per la banca di dimostrare l'entità del proprio credito; a causa dell'illegittimo rifiuto della banca di produrre gli estratti conto anteriori al decennio a partire dal 2014 l'appellante ha potuto sottoporre a perizia di parte solo il periodo dal 2004 al 2012, ma non si spiega per quale

motivo egli non possa ottenere in restituzione quanto versato oltre il dovuto per gli anni antecedenti; “ed infatti, se la nullità e più in generale la mancata pattuizione per iscritto del(le) condizioni economiche vale per il periodo anteriore alla prescrizione (come riconosciuto dal Tribunale), varrà, a maggior ragione, anche per il periodo non prescritto, non essendo pacificamente intervenuto tra le parti nessun accordo scritto in merito alle condizioni economiche applicate al rapporto”, apparendo incomprensibile la pretesa della banca di produzione del contratto 2006 quando sia l'appellante sia il CTP dott. (omissis) hanno riferito che il documento non riportava condizioni (così l'atto di appello a pag.12);

2-consegue la totale assenza di una regolamentazione pattizia delle condizioni applicate al rapporto di conto corrente, con esclusione della legittimità della misura degli interessi debitori, della capitalizzazione trimestrale degli stessi, delle cms applicate;

-3. È errata la pronuncia anche in relazione alla ritenuta infondatezza dell'usura sopravvenuta, dato che la capitalizzazione trimestrale, non essendo mai stata pattuita, era illegittima e dato che le commissioni di massimo scoperto dovevano essere considerate nel TEG;

-4. È stato erroneamente applicato il principio dell'onere della prova anche in materia di prescrizione e di affidamento concesso, poiché era onere della banca dimostrare la natura solutoria delle rimesse ante 2004, dovendosi presumere diversamente la natura ripristinatoria delle stesse; era la banca a dover provare che il conto non era affidato e non si comprende per quale motivo il Tribunale non abbia disposto l'ordine di esibizione pure richiesto, tenendo conto che la banca ha illegittimamente limitato le produzioni documentali instate ex art.119 TUB al decennio precedente la richiesta;

-5. Si insiste pertanto nelle richieste istruttorie formulate, sia per l'esibizione degli estratti conto ante 2004 o, quantomeno, di quelli relativi al secondo trimestre 2009 e al secondo trimestre 2010, contenuti nel decennio ma non presenti nella documentazione consegnata ex art.119 TUB, sia per la disposizione di indagini tecniche. Per le considerazioni esposte in sintesi **CORRENTISTA** ha radicato la presente fase processuale, concludendo come sopra.

Si è costituita ritualmente **BANCA** e per essa la procuratrice **SERVICES s.p.a.**, chiedendo il rigetto dell'appello proposto e insistendo sia sull'eccezione di prescrizione, sia sul rilievo dell'onere probatorio, a carico di **CORRENTISTA** e non assolto. L'appellata richiama le difese di primo grado e precisa che: la domanda di nullità del contratto e quella conseguente di ripetizione dall'inizio del rapporto fino alla sua chiusura sono inammissibili, perché diverse e più ampie rispetto a quelle articolate avanti al Tribunale, avendo la controparte limitato in primo grado la domanda di restituzione al periodo intercorrente tra l'apertura del conto corrente e il 1.12.2006; era onere della controparte produrre il contratto concluso nel 2006, ricevuto dalla banca a seguito di richiesta ex art.119 TUB assieme agli estratti conto e da sempre ritenuto esistente; ferma la prescrizione fino al luglio 2004, correttamente eccepita e correttamente rilevata dal primo Giudice, per il periodo successivo al 2000 la banca si era comunque attenuta alle prescrizioni dettate dalla delibera CICR 2000, con conseguente legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dal 2004 fino al 2006, quando è subentrata la pattuizione ammessa dalla controparte con l'originaria limitazione dell'azione di ripetizione; quanto allo ius variandi, fatta salva anche in tal caso la prescrizione, le censure sono generiche; anche per le commissioni di massimo scoperto si deve confermarne la legittimità dal 2004 in poi e l'operatività della prescrizione per il periodo precedente; anche in materia di valute le doglianze, utili solo per il periodo post luglio 2004,

sono totalmente generiche; quanto all'usura, appare corretta la pronuncia del primo Giudice anche alla luce della legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi post 2000.

La causa, trattenuta in decisione una prima volta, è stata rimessa in istruttoria per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio; è stata invece ritenuta inaccoglibile l'istanza ex art.210 c.p.c. per aver la banca ottemperato all'istanza ex art.119 TUB consegnando la documentazione relativa al decennio precedente la richiesta.

Dopo l'udienza nuovamente fissata per la precisazione delle conclusioni, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisione, si è costituita nel termine per il deposito delle comparse conclusionali **CREDITI S.R.L.**, e per essa **SERVICES s.p.a.** quale procuratrice, prospettandosi cessionaria del rapporto sub iudice e concludendo per il rigetto dell'appello proposto con motivazioni coerenti con quelle esplicitate da **BANCA**.

Vi è stata una ulteriore rimessione in istruttoria per una integrazione del quesito posto al consulente tecnico d'ufficio. All'esito dell'espletamento dell'incombente, con comparsa di costituzione con nuovo difensore in data 10.9.2019 **BANCA** ha inteso partecipare al giudizio direttamente, senza più avvalersi della rappresentante **SERVICES s.p.a.** che aveva svolto per essa il giudizio in precedenza; per **CREDITI S.R.L.**, con socio unico, si è costituita il 17.9.2019 con nuovo difensore **SERVICES s.p.a.**, già **SERVICES s.p.a.**, quale procuratrice, rilevando come la materia ancora controversa in questa sede non sia stata in realtà oggetto di cessione e sia rimasta in capo ad **BANCA**; la causa è stata ancora trattenuta in decisione sulle conclusioni definitive sopra riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La causa è stata decisa nella camera di consiglio del giorno 3.04.2020 che si svolgeva da remoto mediante videochiamata tramite l'applicativo Teams Microsoft, in ossequio alle disposizioni di cui al DL 11/2020 e al DL 18/2020 relative alle misure da adottare negli uffici giudiziari per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Prima di affrontare il merito dell'appello proposto da **CORRENTISTA** è opportuno fare alcune precisazioni.

La rimessione in istruttoria della causa per l'espletamento della CTU supera ogni questione relativa alla tempestività dell'intervento di **CREDITI S.R.L.**, ora rappresentata da **SERVICES s.p.a.**, effettuato dopo che erano già state precisate, per la prima volta, le conclusioni; è superfluo pertanto verificare se l'intervento di chi si afferma successore a titolo particolare, ex art.111 c.p.c., subisca o meno i limiti dell'intervento di terzo nel processo.

Si osserva che nelle difese svolte l'intervenuta ha escluso di essere divenuta cessionaria delle ragioni di debito-credito derivanti dal rapporto di conto corrente n.1201130 intercorso tra **BANCA** e **CORRENTISTA**, poiché i rapporti bancari ceduti sono quelli intercorsi tra **BANCA** e **DEBITRICE s.r.l.**, con le relative garanzie; la conseguenza sarebbe che la pretesa cessionaria non ha alcun titolo per partecipare al processo, nemmeno ad adiuvandum, perché non sono oggetto di controversia in questa sede le posizioni di debito-credito che fanno capo alla società **DEBITRICE S.R.L.** o ai suoi garanti.

Per parte sua **BANCA** nelle difese svolte dopo la costituzione in proprio afferma l'intervenuta cessione del rapporto.

Non è questa la sede per accertare se il rapporto controverso azionato in giudizio da **CORRENTISTA** sia stato o no oggetto di cessione, perché L'attore (in riconvenzionale) appellante non ha mai consentito all'estromissione di **BANCA** nei confronti della quale ha quindi inteso mantenere le domande svolte.

Si rileva in proposito che la successione a titolo particolare nel rapporto controverso, anche se effettiva, non incide direttamente sul processo, che continua tra le parti originarie, salva l'ipotesi di costituzione in giudizio del successore a titolo particolare –sempre possibile- in una con la richiesta di estromissione del cedente, possibile solo se consentita da tutti gli interessati. La costituzione del successore a titolo particolare, senza estromissione del dante causa, non incide sull'individuazione della parte destinataria della domanda, che rimane il titolare originario del rapporto, e comporta la qualificazione del successore a titolo particolare come interveniente ad adiuvandum del proprio dante causa, senza possibilità di una pronuncia diretta a favore o contro il successore stesso –per il quale opererà comunque il disposto dell'art.2909 c.c.-

L'art.58 TUB non deroga alla disposizione in esame, nemmeno al suo comma 5, che dispone 5, che *“I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva”*: la norma non è riferita ai processi in corso, per i quali la disposizione di riferimento rimane l'art.111 c.p.c. e la cui pendenza, anzi, pure dopo la cessione e senza estromissione del prospettato cedente implica la scelta di mantenere ferma la pretesa verso la stessa da parte del correntista che assume di essere creditore.

CREDITI S.R.L., rappresentata da **SERVICES s.p.a.**, rimane pertanto quale parte intervenuta nel presente processo, ad adiuvandum rispetto alla posizione sostanziale di **BANCA s.p.a.** –e, se effettivamente cessionaria della posizione fatta valere in giudizio, la sentenza farà stato nei suoi confronti ex art.2909 c.c.-.

Il processo d'appello si svolge pertanto legittimamente tra **CORRENTISTA** e **BANCA**, supportata dall'interveniente **SERVICES s.p.a.** per la cessionaria –a prescindere dall'effettività della cessione, che non è oggetto di questa controversia-.

Si deve ora individuare la materia ancora controversa in questa sede.

Come già accennato non sono più in discussione i rapporti tra la società **DEBITRICE s.r.l.** e i suoi fideiussori, da una parte, e **BANCA**, dall'altra, perché non è stata sollevata contestazione alcuna al deciso di primo grado in proposito che ha confermato il decreto ingiuntivo opposto; l'unico rapporto ancora controverso è quello intervenuto tra **CORRENTISTA PERSONALE** e la banca nel corso di anni, iniziato secondo il correntista a partire dalla metà degli anni '80 e cessato nel 2012.

Oggetto ancora attuale di controversia è pertanto l'azione di ripetizione introdotta in via riconvenzionale da **CORRENTISTA** in primo grado, correlata al rilievo di nullità per mancanza di forma scritta del contratto di iniziale apertura del conto corrente, affermato intervenuto nel 1984, e alla nullità comunque delle condizioni applicate al rapporto quanto alla misura degli interessi, alla loro capitalizzazione trimestrale, alle commissioni di massimo scoperto, al calcolo delle valute e all'applicazione di altri oneri; secondo l'appellante la situazione di totale assenza di valida pattuizione per iscritto non sarebbe stata superata nemmeno dalla contrattazione del 2006, perché nemmeno questa avrebbe contenuto accordi adeguati; **CORRENTISTA** ha evidenziato pure la necessità di verificare l'andamento del rapporto per il rispetto dei tassi soglia in materia di usura, prospettando la formazione, a tal fine, di un TEG che consideri quali oneri rilevanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi e le commissioni di massimo scoperto; l'appellante ha infine contestato il riconoscimento della fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, che ancora vi insiste in questa sede, rilevando come anche al riguardo la controparte avrebbe dovuto fornire la dimostrazione della natura solutoria delle rimesse antecedenti al luglio 2004 e ciò non sarebbe invece avvenuto.

BANCA oltre a chiedere il rigetto comunque dell'appello e la conferma della fondatezza della proposta eccezione di prescrizione, ha rilevato che l'appellante avrebbe ampliato ingiustificatamente, con violazione dell'art.345 c.p.c., la materia controversa, perché in primo grado le critiche ai rapporti con la banca e il limite temporale dell'azione di ripetizione sarebbe stato identificato alla fine del 2006, data in cui sarebbe sicuramente intervenuta tra le parti una pattuizione scritta delle condizioni applicate successivamente.

Occorre subito evidenziare che la limitazione temporale delle domande assunta dalla banca come effettuata nel giudizio di primo grado non emerge dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo né dagli altri scritti difensivi nella parte in cui si occupano della posizione di **CORRENTISTA**, per il quale è sempre stata richiesta la restituzione di quanto versato oltre il dovuto con riferimento all'intera durata del rapporto: l'eccezione di novità formulata da **BANCA** è pertanto da disattendere.

Detto questo, prima di esaminare il merito dei motivi di doglianza si deve precisare quali sono gli oneri della prova in relazione alle domande proposte dall'appellante e all'eccezione di prescrizione formulata dall'appellata; seguirà quindi l'esame delle conseguenze dell'applicazione dei principi delineati, alla luce del materiale probatorio acquisito agli atti, sulle domande ed eccezioni da valutare in relazione ai rapporti bancari intercorsi tra le parti.

-Onere della prova

E' pacifico che l'attore che agisce per la ripetizione di indebito, anche se derivante da un contratto e/o da clausole negoziali affermate nulle e/o dall'applicazione di condizioni che si risolvono nella violazione di norme imperative (violazione asserita dei tassi soglia in materia di usura), deve provare il fondamento della pretesa fatta valere, secondo i principi generali enucleabili dalla regola di giudizio dettata dall'art.2697 c.c. Questi principi non subiscono deroghe nella materia dei rapporti bancari di conto corrente, in relazione ai quali, appunto, pacificamente "... il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto

a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza rispetto ad essi di una valida causa debendi, sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute” –così Cass. n.24948/2017, in relazione ad una fattispecie in cui erano stati prodotti dal correntista solo una parte degli estratti conto inerenti ai rapporti contestati; cfr., per indicazioni coerenti, Cass. n.9201/2015 che ribadisce il principio sopra richiamato anche quando la domanda di ripetizione si intersechi (ciò che non è nel caso di specie) con la domanda di pagamento della banca; l'orientamento interpretativo di legittimità è del resto univoco nel senso indicato, e offre indicazioni seguite in modo maggioritario anche dalla giurisprudenza di merito-.

Nel caso di specie l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa restitutoria fatta valere in giudizio nei confronti della banca compete pertanto a **CORRENTISTA**.

-Documentazione prodotta in giudizio.

L'appellante ha prodotto tempestivamente gli estratti conto relativi al rapporto controverso per il periodo dal 2004 alla chiusura del rapporto, nel 2012, a saldo zero.

Prima dell'introduzione del giudizio, come si è detto sopra, **CORRENTISTA** aveva formulato richiesta alla banca di trasmissione di tutta la documentazione inerente al rapporto, e la banca aveva risposto allegando gli estratti conto relativi al decennio precedente all'istanza e la documentazione contrattuale; confrontando la risposta della banca con la missiva successiva dell'appellante, che sottolineava come, sulla base di quanto ricevuto, non vi era contrattazione scritta antecedente al 1.12.2006, la banca aveva messo a disposizione anche un contratto con detta data; la circostanza non è del resto contestata, perché l'appellante non nega l'esistenza di un contratto del 2006, pur non prodotto in atti, ma nega che in esso fossero contenute pattuizioni relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, alla misura di questi, alle commissioni di massimo scoperto e, più in generale, alle condizioni applicate al rapporto delle quali è stata contestata la legittimità.

Non è in atti il contratto di apertura iniziale di conto corrente e/o un qualche contratto precedente al 2006, così come non è in atti l'accordo del 2006: l'appellante afferma che non esisteva alcun contratto scritto antecedente al 2006, come confermerebbe il fatto che nessun altro documento fu messo a disposizione a seguito dell'istanza ex art.119 TUB, e sottolinea l'impossibilità di provare l'inesistenza dell'atto negoziale.

Non si può affermare che la banca abbia riconosciuto, nelle difese svolte nel giudizio di primo grado sempre volte a ribadire il rigetto della domanda, l'inesistenza di un contratto scritto prima del 2006: **BANCA** si è sempre difesa affermando che non era tenuta a consegnare alcun contratto o documento anteriore al decennio dalla richiesta ex art.119 TUB, che aveva consegnato il contratto del 2006, e che gli oneri probatori erano a carico della controparte, come del resto la considerazione dubitativa del primo Giudice sull'esistenza di un contratto scritto originario conferma –quanto all'assenza di ammissioni da parte della banca; cfr. la motivazione della sentenza, a pag.5: “... se tra le parti sia stato stipulato davvero (e inverosimilmente) un contratto di conto corrente verbale o semplicemente questo non si trovi (ma la lettera della Banca” in risposta all'istanza ex art.119 TUB “riferisce di averlo trasmesso) o se vi sia solo un regolamento contrattuale a partire dal 2006 (così

dovendosi interpretare, forse, l'allegazione di parte opponente, secondo cui non consta pattuizione anteriore al 1996) è questione oscura ...”-.

Non appare esservi spazio quindi per un riconoscimento di circostanze di fatto comportante, ex art.115 c.p.c., il superamento dell'onere a carico della parte che intende avvalersene di darne la prova, né appare vincolante per questa Corte in fase decisoria la motivazione della prima ordinanza di rimessione in istruttoria della causa (richiamata dall'appellante nelle difese conclusive) sull'affermata inesistenza di qualsivoglia scrittura ante 2006 come dimostrazione della carenza di contratto scritto, e sulla considerazione come dato accertato della carenza di condizioni nel documento del 2006 –effettivamente sono totalmente assenti tra gli atti del processo, sia contratti ante 2006, sia il documento negoziale del 2006 ma l'assenza è da valutare tenendo conto del concreto articolarsi degli oneri probatori, senza vincolatività di indicazioni emergenti da precedenti provvedimenti istruttori-.

Occorre a questo punto chiarire quale sia l'ampiezza temporale dell'obbligo della banca di consegnare la documentazione richiesta dal correntista ex art.119 TUB: secondo l'appellante –e secondo il primo Giudice, che ha espresso sul punto la sua valutazione pur non strettamente necessaria ai fini della decisione- l'obbligo di messa a disposizione documentale non può essere limitato al decennio anteriore alla richiesta (l'art.2220 c.c. non potrebbe trovare applicazione perché l'art.119 TUB sarebbe norma speciale rispetto ad esso); secondo la banca l'articolo dovrebbe invece essere comunque coordinato con l'art.2220 c.c., con limitazione dell'obbligo della banca al decennio.

Ritiene la Corte che proprio il testo dell'art.119 TUB ne presuppone il coordinamento con il disposto dell'art.2220 c.c., rispetto al quale non appare derogatorio, perché prevede che “... 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”: la norma tiene conto quindi dell'obbligo di conservazione limitato al decennio della documentazione inerente all'attività di impresa, previsto appunto dall'art.2220 c.c., in modo che appare coerente, se si considera che la documentazione inerente ai contratti bancari è portata a conoscenza del correntista nel corso dei rapporti secondo le modalità previste dagli altri commi dell'art.119 TUB, e che la documentazione contrattuale si suppone di norma nella disponibilità dei contraenti.

L'art.119 TUB pone a disposizione del cliente uno strumento ulteriore per poter richiedere documentazione che, per qualsiasi motivo, non gli è stata consegnata (come invece sarebbe dovuto avvenire) o non è più in suo possesso, ma ciò avviene nel rispetto della normativa che individua il periodo di conservazione obbligatoria delle scritture da parte della banca, e che il legislatore ha ritenuto congruo anche per permettere al correntista di tutelarsi da eventuali inadempienze nella consegna di documenti (ci sono dieci anni di tempo per chiedere documentazione relativa ad operazioni che hanno avuto concreta e percepibile esecuzione).

Vi possono essere dubbi sul fatto che la norma di cui all'art.119 co 4 TUB sia riferibile anche alla documentazione negoziale regolante i rapporti bancari in essere; in particolare, può essere

dubbio che la banca possa non conservare – e non trasmettere, su richiesta-, perché ultradecennale, il contratto su cui si fonda un rapporto bancario ancora in essere, non sostituito da altre pattuizioni nel corso del rapporto stesso -anche perché questo comunque inciderebbe sulla possibilità di far valere eventuali ragioni di credito dell'istituto in ipotesi di chiusura del rapporto in sofferenza-; non si pone invece alcuna questione nel caso di specie, in cui il rapporto era ormai definito fin dal 2012, con chiusura a saldo zero, e in cui è pacifico che pattuizioni scritte intervennero nel dicembre 2006, perché lo riconosce lo stesso appellante, anche se esclude che dette pattuizioni abbiano comportato la legittimità delle condizioni contestate, applicate al rapporto da tale data in poi.

Nel contesto delineato, non appare di rilievo il fatto che il correntista non può essere in grado di dimostrare la totale assenza di forma scritta delle pattuizioni intervenute nel momento iniziale del rapporto, perché il punto non è questo: la mancanza di forma scritta di una pattuizione risalente al 1984 è l'assunto di **CORRENTISTA**, contestato dalla controparte, che si fonda sulla mancata trasmissione di documentazione negoziale antecedente al 2006 da parte della banca a seguito di istanza ex art.119 TUB; ma la banca non era tenuta a conservare documentazione negoziale inerente ad un rapporto definito alla pari per un periodo antecedente al decennio e non si può quindi dedurre la mancanza di un contratto iniziale dal tenore della risposta dell'istituto di credito e/o dal mancato inoltro del contratto scritto ultradecennale; neppure appare giustificato il riferimento del primo Giudice alla necessità, per l'istituto di credito, di tenere conto del termine di prescrizione decorrente, per il correntista, dalla chiusura del rapporto, poiché è interesse non di chi si assume essere debitore ma di chi si afferma creditore conservare la documentazione necessaria a far valere il proprio credito, vero o supposto che sia, tenendo conto del termine di prescrizione.

L'impossibilità di documentare la fase iniziale del rapporto deve essere valutata dall'interessato prima di esercitare l'azione di ripetizione, tanto più quando, come nel caso di specie, nulla sia stato allegato per il periodo precedente al primo estratto conto trasmesso da **BANCA S.P.A.**, pure se si discute di rapporti bancari che coinvolgevano l'appellante, in qualità di imprenditore –pur individuale- come parte effettiva.

Non appare giustificata nemmeno la mancata produzione in giudizio del documento negoziale del 2006, da considerare –anche alla luce del tenore delle difese dell'appellante- pacificamente esistente e consegnato dalla banca in esecuzione della richiesta ex art.119 TUB, sul presupposto che, secondo **CORRENTISTA** e il suo CTP, non conterrebbe alcuna pattuizione utile riguardante le condizioni applicate al rapporto quanto a misura degli interessi debitori, loro capitalizzazione, commissioni di massimo scoperto ed oneri ulteriori: l'assenza di utili pattuizioni non può solo essere affermata ma doveva e poteva essere dimostrata attraverso la produzione documentale, invece non avvenuta.

Anche per questo profilo, ribadita la non vincolatività della motivazione dell'ordinanza collegiale del 2.10.2017 anche in ordine alla inesistenza di pattuizioni relative alle condizioni applicate al rapporto anche post 2006, non vi è stato alcun riconoscimento da parte di **BANCA s.p.a.**, che ha anzi rilevato la mancata produzione del documento pur pacificamente consegnato.

Agli atti sono pertanto solo gli estratti conto dal 2004 al 2012 (ad esclusione di due trimestri, per i quali la banca nulla ha consegnato).

-Prescrizione

Per l'individuazione del momento iniziale del decorso del termine di prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario questa Corte fa riferimento all'interpretazione, allo stato consolidata, della Corte Suprema, in base alla quale il termine decennale di prescrizione inizia a decorrere dalla data di chiusura del conto corrente, salvo che per le rimesse da considerare solutorie, cioè costituenti pagamento su un conto con andamento negativo perché destinate al rientro, da uno sconfinamento o dall'extrafido; al di fuori dei rientri per sconfinamenti o extrafido le rimesse del correntista sul conto corrente con andamento negativo sono da considerare ripristinatorie, cioè volte a ricostituire e/o a mantenere la provvista negozialmente concessa dalla banca; è chiaro peraltro che la qualificabilità delle rimesse come ripristinatorie presuppone che il conto corrente goda di un'apertura di credito, con possibilità per il correntista di utilizzo della provvista concordata determinante un andamento negativo consentito del conto nei limiti della stessa; in presenza di un'apertura di credito le rimesse si presumono ripristinatorie, salva la prova della loro natura solutoria per il rientro dall'extrafido.

Quanto alle modalità di proposizione dell'eccezione di prescrizione la correttezza del convincimento già espresso in diverse pronunce da questa Corte, pur nell'ambito di un contesto interpretativo giurisprudenziale non univoco, è stata riscontrata dalla Corte di Cassazione in pronunce più recenti, tra le quali si richiama, in particolare, Cass n.4372/2018: in esse è precisato che "l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte convenuta ne abbia allegato il fatto costitutivo e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene" e che "un'allegazione nel senso indicato non cessa di essere tale ove la parte interessata correli quell'inerzia anche ad atti", quali le rimesse ripristinatorie, che non spieghino incidenza sul diritto di ripetizione fatto valere dall'attrice; la Suprema Corte evidenzia ancora che la necessità di una specificazione delle rimesse solutorie alle quali è applicabile la prescrizione non compete alla banca perché si tratta di un incumbente estraneo alla disciplina dell'eccezione in esame che, una volta formulata, comporta un obbligo di verifica per il Giudice.

Con la sentenza n.2660 del 30.1.2019 la Corte di Cassazione ha pure precisato che "... qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento", eccetta dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, "è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata".

Applicando al caso di specie le considerazioni esposte, si deve rilevare che la mancanza del contratto di conto corrente iniziale e la totale assenza di indicazioni in ordine all'andamento dei rapporti prima del 2004 non permette di ipotizzare l'esistenza di un affidamento, nemmeno di fatto –ove fosse stato effettivamente assente un contratto scritto o, seppure esistente, questo non avesse previsto aperture di credito-, e comporta, di conseguenza, la qualificazione come solutorie di tutte le rimesse effettuate; l'onere di dimostrare l'esistenza di

un affidamento era infatti a carico dell'ex correntista, che non vi ha adempiuto, non essendo stati offerti a tal fine nemmeno elementi indiziari idonei a supportare un ragionamento presuntivo; ne consegue che tutte le rimesse, appunto solutorie, sono prescritte per il periodo precedente al decennio dal primo atto interruttivo utile, a prescindere dalla data di chiusura del rapporto.

Si deve pertanto confermare l'intervenuta prescrizione di tutte le rimesse antecedenti al luglio 2004, a prescindere dalla legittimità di formazione del debito che con esse si era provveduto via via a saldare.

-Valutazione nel merito delle domande riproposte da CORRENTISTA con l'appello

Il materiale probatorio acquisito agli atti, utile alla valutazione della domanda di nullità/ripetizione, è costituito dagli estratti conto 2004/2012 –la perizia di parte allegata dall'appellante fin dal primo grado di giudizio, di contenuto evidentemente valutativo, non è qualificabile propriamente come prova ma costituisce l'esplicitazione di una difesa tecnica fatta a supporto della valutazione tecnico giuridica propria del difensore della parte interessata-.

Non è stato prodotto il documento negoziale del 2006, pur esistente, e nulla è dato sapere sulle condizioni regolanti il rapporto in precedenza, se non attraverso il concreto andamento dello stesso emergente dai soli estratti conto 2004/2006.

L'assenza di una valida pattuizione antecedente al dicembre 2006 incide sull'applicazione, emergente dagli estratti conto, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori fino a tale data. Pure se non è noto il momento iniziale del rapporto, non è stato mai seriamente contestato che esso nacque prima del 2000 (la banca si è difesa sul punto affermando di aver rispettato le prescrizioni della delibera CICR 2000), quando il divieto di anatocismo si doveva considerare assoluto in base all'interpretazione giurisprudenziale che aveva escluso il valore normativo degli usi bancari al riguardo; solo con l'intervento normativo del 1999, nel cui ambito si inquadra la disciplina dettata dalla delibera CICR 2000, è divenuta possibile la capitalizzazione di interessi, attivi e passivi, con pari periodicità; la disciplina dettata per la regolarizzazione dei rapporti sorti precedentemente è stata colpita da declaratoria di incostituzionalità e, secondo l'interpretazione seguita da questa Corte, ciò ha comportato l'impossibilità di intervenire in termini di sanatoria per il passato e la necessità di una specifica pattuizione sul punto per il futuro –dopo il febbraio 2000-, rendendo insufficiente l'adempimento unilaterale, da parte della banca, delle disposizioni CICR; poichè il divieto di anatocismo, prima del 2000, era da considerare, per quanto sopra detto, assoluto, la risalenza del rapporto bancario in esame ad un periodo precedente tale data e l'assenza di pattuizioni successive fino al 2006 esclude che, fino a tale data, l'anatocismo si possa considerare legittimamente applicato.

Diverso è il discorso per la misura degli interessi debitori e per le altre condizioni applicate al rapporto, comprese le commissioni di massimo scoperto, le spese e gli altri oneri: tutti questi aspetti del rapporto erano pacificamente concordabili tra le parti anche prima del 2000 e l'assenza di documentazione negoziale precedente al 2006 fa sì che non vi siano i presupposti per una valutazione di illegittimità delle clausole relative, che potrebbe essere effettuata solo

in concreto. Per tutte queste condizioni debbono essere pertanto mantenute ferme le risultanze emergenti dagli estratti conto prodotti.

Per il periodo successivo al 1.12.2006 si applicano tutte le condizioni emergenti dagli estratti conto, anche relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, perché non è dimostrato che esse, pur in presenza di accordi scritti, non siano state tutte pattuite ed essendo in tale periodo legittimo pure l'anatocismo.

La rideterminazione del saldo si deve fare perciò partendo dal saldo-banca del primo estratto conto prodotto, escludendo l'anatocismo fino al 30.11.2006 ma mantenendo tutte le altre condizioni applicate e tenendo ferme, per il periodo successivo fino alla chiusura, tutte le condizioni risultanti dagli estratti conto comprensive pure della capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Quanto alla valutazione del rispetto dei tassi soglia in materia di usura nel corso del rapporto, ferma la necessità di considerare nella formazione del TEG da porre a confronto con i tassi soglia, per il periodo fino al 31.12.2009, le commissioni di massimo scoperto secondo la teoria cd del margine, in conformità alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione a SSUU n.16303/2018, occorre stabilire se nell'elemento di confronto debba essere considerata come onere rilevante anche la capitalizzazione degli interessi a debito.

La risposta deve essere negativa in ipotesi di pattuizione corretta della capitalizzazione –per gli interessi sia attivi che passivi con pari periodicità-: in tal caso la capitalizzazione, legittima, comporta il passaggio dell'importo ottenuto a capitale, produttivo di interessi.

Diverso potrebbe essere il discorso per il caso in cui la capitalizzazione sia illegittima, perché non correttamente pattuita o non pattuita, come si è accertato nel caso di specie per il periodo fino al 30.11.2006: la questione non ha però bisogno di essere approfondita e risolta in questa sede, perché la consulenza tecnica d'ufficio esperita e successivamente integrata, redatta dal dott. (omissis), ha escluso superamenti dei tassi soglia nel periodo fino al 30.11.2006 anche considerando nel TEG da utilizzare per il raffronto, oltre alle commissioni di massimo scoperto secondo la teoria cd del margine, anche la capitalizzazione degli interessi come in concreto emergente.

Per il periodo successivo al 30.11.2006 e fino al termine dei rapporti non sono emersi superamenti dei tassi soglia considerando le commissioni di massimo scoperto secondo la teoria cd del margine nella formazione del TEG ma escludendo la capitalizzazione degli interessi a debito –legittima per questa ultima fase del rapporto bancario, per quanto sopra detto-.

Per la quantificazione del dovuto si prende a riferimento quindi il conteggio del CTU, dott. (omissis), che appare rispondente alle considerazioni in diritto che precedono, e che è quello esposto alla pag.22 della consulenza integrativa in data 3.7.2019 (paragrafo III, da pag.20); in particolare, nel conteggio predisposto il CTU non ha espunto, come asserito dalla banca, le commissioni di massimo scoperto, ma le ha applicate, correttamente rideterminandole in base ai saldi rettificati (con esclusione dell'anatocismo fino al 30.11.2006).

Si ritiene di conseguenza dovuta in restituzione dalla banca la somma di € 10.283,98; su detto importo sono altresì dovuti gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.

-Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non espressamente esaminate, l'appello proposto da **CORRENTISTA** deve essere accolto parzialmente e, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino, **BANCA** deve essere dichiarata tenuta e condannata a restituire all'appellante l'importo di € 10.283,98, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.

Nelle conclusioni l'appellante ha reiterato la richiesta di porre l'importo riconosciuto a credito a parziale compensazione del maggior importo dovuto alla banca quale fideiussore di **DEBITRICE S.R.L.**; il passaggio in giudicato della pronuncia di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha peraltro comportato la definitività del titolo esecutivo a carico dell'appellante, sul quale questo Giudice non può intervenire; non si può pertanto effettuare la compensazione richiesta.

-Spese processuali

Le spese processuali dei due gradi di giudizio, limitatamente alla posizione di **CORRENTISTA** personalmente quanto al primo grado, seguono la soccombenza e si pongono a carico di **BANCA**; non vi è motivo che giustifichi una loro compensazione, anche solo parziale, attesa la negazione di qualsiasi debenza da parte dell'istituto di credito e considerato che la quantificazione del dovuto a tale titolo si effettua sull'importo riconosciuto. La liquidazione tiene conto della normativa vigente in materia di compensi professionali, dell'attività in concreto svolta nelle diverse fasi processuali, del valore della controversia e della sua complessità. Si riconoscono pertanto: per il primo grado € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria ed € 1.620,00 per la fase decisoria, per complessivi € 4.835,00 oltre Iva, CPA e rimborso forfetario come per legge; per il secondo grado € 1.080,00 per la fase di studio, € 877,00 per la fase introduttiva, € 1.755,00 per la fase istruttoria ed € 1.820,00 per la fase decisoria, per complessivi € 5.532,00 oltre Iva, CPA e rimborso forfetario come per legge.

Si compensano integralmente le spese nei rapporti coinvolgenti l'intervenuta, che ha svolto un ruolo di mero supporto a favore di **BANCA** per quanto sopra detto.

Le spese di CTU, liquidate come in atti, si pongono interamente a carico della banca.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **CORRENTISTA** avverso la sentenza del Tribunale di Torino pronunciata in data 26.1.2016, nei confronti di **BANCA**, in persona del legale rappresentante, con l'intervento di **CREDITI S.R.L** e per essa della mandataria **SERVICES s.p.a.**;

ogni contraria istanza disattesa,

-in parziale accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, dichiara tenuta e conseguentemente condanna **BANCA.**, in persona del legale rappresentante, a restituire a **CORRENTISTA** la somma di € 10.283,98, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo;

-condanna **BANCA**, in persona del legale rappresentante, al rimborso in favore di delle spese processuali dei due gradi di giudizio a favore di **CORRENTISTA** spese che liquida in complessivi € 4.835,00, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, per il primo grado, e in € 5.532,00, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, per il presente grado di giudizio.

-compensa le spese processuali del grado in relazione alla posizione dell'intervenuta;

-pone tutte le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico di **BANCA**.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino del 3.4.2020 svolta da remoto mediante videochiamata tramite l'applicativo Teams Microsoft, in ossequio alle disposizioni di cui al DL 11/2020 e al DL 18/2020 relative alle misure da adottare negli uffici giudiziari per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Il Presidente

dott. Renata Silva

Il Consigliere Relatore

dott. Tiziana Maccarrone

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*